

LE ESPORTAZIONI DEI BENI A DUPLICE USO ED I CONTROLLI DOGANALI

Seminario - Udine, 26 marzo 2014 Palazzo Torriani

Relazioni della sig.ra Lorena Del Gobbo e Alessandro Fanutti



DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

CARTA INTESTATA Spett.le Ufficio Dogana di Competenza OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararvi che tutto il materiale esportato con ns. fattura nº destinazione: Non è vincolato a licenze di esportazione e quindi: - non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CEE) n° 428/2009 del Consiglio del 05 maggio 2009, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n° 1183/2007 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.(DUAL-USE) (Y901) - non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento(CEE) nº 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON – CITES) (Y900) - non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n°1523/2007, pertanto non contiene pelliccia di cane o di gatto (Y922) - non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione dei beni culturali (Y903-Y905) - non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) nº 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904-Y906-Y907-Y908) - non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) nº 0423/07 del Consiglio del 20 aprile 2007 per i prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti le misure restrittive nei confronti dell'Iran (Y920) - non è soggetto alle disposizioni del Regolamento (CEE) nº 689/2008 del Consiglio del 17 giugno 2008 sull'esportazione di sostanze chimiche allegato I e V (Y916-Y917). - non è soggetta alla presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Regolamento CE 1005/2009 del Consiglio del 16/09/2009 (Y902). - non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato

II del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Consiglio del 17 Maggio 2006. (Y926) DATA TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE



BENI A DUPLICE USO DEFINIZIONE E NORMATIVA

I beni a duplice uso – **dual use** – sono tutti quei prodotti ad alto contenuto tecnologico che possono essere usati sia per fini civili, ma anche per scopi militari.

In essi sono ricompresi i software e le tecnologie.

In ragione della loro valenza strategica, i beni dual use sono sottoposti a procedure particolari che regolano il loro trasferimento che può avvenire dietro rilascio di apposita **autorizzazione** del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Commerciale.

CATEGORIE DI BENI DUAL USE

- Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
- Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
- Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
- Categoria 3 Materiali elettronici
- Categoria 4 Calcolatori
- Categoria 5 Telecomunicazioni e "Sicurezza dell'informazione"
- Categoria 6 Sensori e laser
- Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
- Categoria 8 Materiale navale
- Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione



BENI A DUPLICE USO - NORMATIVA

- Regolamento (CE) n. 1334/2000 primo provvedimento in materia ma successivamente sostituito da:
- Regolamento (CE) n. 428/09, modificato dai regolamenti (CE) n. 2431/01 e n. 388/12
- A livello nazionale, la normativa è contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 96, che ha fissato anche il regime sanzionatorio per chi esporta beni DU senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false.

BENI A DUPLICE USO - NORMATIVA

SANZIONI – ART. 16 DECRETO LEGISLATIVO N. 96/03

- 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, é punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.
- 2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni é punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.



 AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE: viene rilasciata ad un singolo esportatore, per determinate categorie di beni DU e per un specifico utilizzatore finale, con quantità e valore merce definite

AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE: viene
rilasciata ad un singolo esportatore, per determinate
tipologie di beni DU, per uno o più Paesi, senza
indicazione di quantità, valore o utilizzatore finale, per
un periodo dilazionato nel tempo non superiore a 3
anni


AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE:

viene rilasciata ad un singolo esportatore per alcuni beni DU, limitatamente all'export verso Argentina, Corea del Sud, Turchia

AUTORIZZAZIONE GENERALE COMUNITARIA:

viene rilasciata per determinati beni DU per l'export verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA.

MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE



CLAUSOLA CATCH ALL

 Prevista dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 428/09

 Tramite di essa, viene effettuato un controllo dei prodotti non in lista dual use

CLAUSOLA CATCH ALL

- In base a questa regola l'Autorità può sottoporre qualsiasi bene (ovviamente non compreso nella lista duale) ad autorizzazione preventiva all'esportazione.
- Può infatti verificarsi il caso in cui, sulla base di informazioni ricevute, l'Autorità stabilisca che una data esportazione di un bene non compreso negli elenchi comunitari necessiti di essere considerata con maggiore attenzione dal Ministero. Ciò può avvenire a causa del paese di destinazione o del destinatario finale, personaggio dalle note e non chiare attività, o del contributo che un prodotto del genere potrebbe dare, più o meno direttamente, alla proliferazione di armi di distruzione di massa.
- In tal caso l'esportatore italiano, quasi sempre ignaro di questo scenario preoccupante per la sicurezza internazionale, riceve una lettera in cui viene invitato dall' Autorità competente (cioè dalla Div. IV della D.G. Politica Commerciale del Ministero Sviluppo Economico) a presentare una richiesta di esportazione per il prodotto che intende esportare, pur essendo questo di libero commercio.

CLAUSOLA CATCH ALL

- A questo punto l'esportatore ha due possibilità: o desistere dall'operazione commerciale in questione o inoltrare la domanda di esportazione al Ministero, come se si trattasse di un articolo listato.
- Infine il Ministero emetterà un parere: concessione della licenza o diniego della stessa. In quest'ultimo caso l'esportatore non potrà effettuare di sua iniziativa l'operazione per i successivi tre anni. Il provvedimento di diniego può però anche essere rinnovato e quindi permarrà il divieto di esportare la merce in questione senza autorizzazione.

PAESI CON EMBARGHI O RESTRIZIONI COMMERCIALI-FINANZIARIE

- Birmania
- Bielorussia
- Corea del Nord
- Congo Repubblica
- Costa d'Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Guinea Equatoriale
- Iran
- Iraq

- Liberia
- Libia
- Siria
- Somalia
- Sudan
- Tunisia
- Zimbabwe
- Ucraina (dal 7 marzo 2014)
- Repubblica Centrafricana (dall'11 marzo 2014)

IRAN - EMBARGO - 1 – SITUAZIONE GENERALE (ECCETTO TEMPORANEO ALLENTAMENTO RESTRIZIONI)

Testo di riferimento attuale: regolamento (CE) n. 267/12 (modificato dal n. 1263/12)

- Vietata l'esportazione di beni classificati dual use, secondo l'allegato I e II del regolamento (CE) n. 267/12 (connessi alla proliferazione dell'armamento nucleare), ad eccezione di tre categorie di beni del settore telecomunicazioni
- Per i prodotti dell'allegato III del regolamento, occorre autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico direzione politica commerciale
- Divieto di export ed import di prodotti petrolchimici, petrolio, gas (e relativa assistenza tecnica), di prodotti utilizzati nell'industria navale, divieto di export di metalli grezzi (grafite, alluminio, acciaio, ghisa, rame, nichel, piombo,zinco, stagno) e di determinati prodotti siderurgici; divieto di commercializzazione oro e metalli preziosi
- Congelamento di fondi e divieto di transazione finanziarie con soggetti pubblici, privati, istituzioni e banche iraniane (soggetti listati)
- Transazioni finanziarie soggette a notifica o autorizzazioni in base all'importo (anche per semplici compensazioni)
- Sono previsti maggiori controlli ed ispezioni nei confronti delle compagnie di navigazione iraniane e tutte le merci in uscita UE verso l'Iran o da qui provenienti, devono essere preventivamente identificate ai fini di consentire che non si trasferiscano beni o tecnologie vietate.

IRAN – EMBARGO 2 – PARZIALE **ALLENTAMENTO MISURE**



- Testo di riferimento Regolamento (CE) n. 48/14 del 20 gennaio 2014
- Dal 20 gennaio 2014 al 20 giugno 2014 6 mesi di temporanea sospensione per favorire il processo dell'Iran alla de-nuclearizzazione ed al dialogo politico internazionale
- Con il nuovo Regolamento la Ue sospende, con effetto immediato dalla data di pubblicazione e per la durata di sei mesi (rinnovabile), il divieto di:
 - importare, acquistare, trasportare prodotti petrolchimici dall'Iran e di fornire i servizi connessi;
 - prestare servizi di assicurazione e riassicurazione e trasporto del petrolio greggio iraniano;
 - commercializzare oro e metalli preziosi con il Governo iraniano, i suoi enti pubblici e la banca Centrale dell'Iran o soggetti che agiscono per loro conto.
- Inoltre, relativamente al settore petrolchimico, il regolamento prevede che determinate risorse economiche possano essere sbloccate o che fondi o risorse economiche possano essere messi a disposizione del Ministero del Petrolio per l'esecuzione di contratti di importazione o acquisto di prodotti originari dell'Iran.
- Vengono modificati anche gli importi per le transazioni finanziarie
- Tutte le rimanenti restrizioni, restano immutate (soggetti listati, divieto export beni dual use e metalli grezzi, ecc.).

OPERAZIONI FINANZIARIE CON SOGGETTI IRANIANI

| | Intermediari finanziari iraniani | | Intermediari finanziari <u>NON</u> iraniani | |
|--|---|---|---|--|
| Prodotti alimentari, assistenza sanitaria, | Precedente regime autorizzativo Importi < 10.000: né notifica né autorizzazione | Nuovo Regolamento Importi < 10.000: né notifica né autorizzazione | Precedente regime autorizzativo Importi < 10.000: né notifica né autorizzazione | Nuovo Regolamento Invariato |
| attrezzature mediche | Importi compresi tra 10.000 e 100.000 euro: notifica Importi ≥ a 100.000 euro: autorizzazione espressa | Importi compresi tra 10.000 e 1.000.000 euro: notifica Importi ≥ 1.000.000 euro: autorizzazione espressa | Importi ≥ a 10.000 euro: notifica | Invariato |
| Altri trasferimenti | Importi < 10.000: né notifica né autorizzazione Importi ≥ a 10.000 euro: autorizzazione espressa | Importi < 10.000 euro: né notifica né autorizzazione Importi compresi tra 10.000 e 100.000 euro: notifica (anche se non espressamente indicato) | Importi < 10.000 euro: né notifica né autorizzazione Importi tra 10.000 e 40.000 euro: notifica | Importi < 10.000 euro: né notifica né autorizzazione Importi tra 10.000 e 400.000 euro: notifica |
| | | Importi ≥ a 100.000 euro: autorizzazione espressa | Importi ≥ a 40.000 euro: autorizzazione (principio del silenzio - assenso: l'operazione si considera autorizzata se entro 4 settimane dalla richiesta non pervengono obiezioni scritte dal CSF) | Importi ≥ a 400.000 euro: autorizzazione (principio del silenzio - assenso: l'operazione si considera autorizzata se entro 4 settimane dalla richiesta non pervengono obiezioni scritte dal CSF) |

BIRMANIA-MYANMAR

 Dal 16 maggio 2012 sospeso l'embargo commerciale di tutte le attrezzature utilizzate nell'attività estrattive, miniere e boschive; resta il divieto di fornire armi e strumenti per la repressione interna.

•

- <u>Regolamento (UE) N. 409/2012</u> del Consiglio del 14 maggio 2012 che sospende l'applicazione di talune misure restrittive previste dal regolamento (CE) N. 194/2008
- <u>Decisione 2012/225PESC del 26 aprile 2012</u> del Consiglio, che modifica la decisione 2010/232/Pesc che proroga lemisure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1345/2011 del consiglio del 19 dicembre 2011 che attua il regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
- <u>Decisione 2011/504/PESC</u> del Consiglio del 16 agosto 2011 (GU L 212/1 del 18/08/2011) recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
- <u>Decisione 2010/232/PESC</u> del Consiglio del 26 aprile 2010 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
- Reg. (UE) 891/2011 (GU L 230, 07.09.2011)
- Conclusioni del Consiglio del 12.04.2011
- Reg. (UE) 411/2010 (GU L 118, 12.5.2010)
- Reg. (UE) 408/2010 (GU L 118, 12.5.2010)
- Reg. (CE) 1267/2009 (GU L 339, 22.12.2009)
- Reg. (CE) 747/2009 (GU L 212, 15.8.2009)



BIELORUSSIA



Congelamento delle risorse economiche verso determinate persone ed entità, vietata l'esportazione di attrezzature per la repressione interna.

- Reg. (UE) 354/2012 (GU L113/1, 25.04.2012)
- Decisione 2012/171PESC del 23 marzo 2012 del Consiglio, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
- Reg.(UE) 265/2012 (GU L 87/37, 24.03.2012)
- Reg.(UE) 170/2012 (GU L 55/1, 29.2.2012)
- Reg. (UE) 588/2011 (GU L 161/1, 21.6.2011)
- Reg. (UE) 271/2011 (GU L 76, 21.03.2011)
- Reg. (UE) 646/2008 (GU L 180, 08.07.2008)
- Reg. (CE) 765/2006 (GU L 134, 20.5.2006)



COREA DEL NORD

Divieto di esportazione dei beni dual use, beni e tecnologie connesse allo sviluppo dell'attività missilistica, congelamento di fondi nei confronti di determinate persone ed entità, vietato vendere articoli di lusso (vini, profumi, abbigliamento, calzature, dispositivi elettronici per uso domestico, veicoli, attrezzature per lo sci ed il golf ed altri sport, biliardi), determinate macchine utensili, laser, leghe di titanio, zirconio, materiali esplosivi.

- Normativa: legislazione europea
- Reg. (CE) n. 696/13 del 22 luglio 2013
- <u>Reg. (UE) N. 1355/2011</u> della Commissione del 20 dicembre 2011che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
- Reg. (CE) 329/2007 (GU L 88, 29.03.2007) E' vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente tutti gli articoli, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, compresi i software considerati prodotti a duplice uso ai sensi del Reg.CE 428/2009 nonchè qualsiasi altro materiale in quanto ritenuto in grado di contribuire a programmi della Corea del Nord connessi con la proliferazione nucleare, missilistica e di altre armi di distruzione di massa (Reg.CE 1283/2009 del 22 dicembre 2009).
- Reg. (UE) 567/2010 (GU L163,29.06.2010)
- Reg. (CE) 1283/2009 (GU L 346, 23.12.2009)
- Reg. (CE) 117/2008 (GU L 35, 9.2.2008) e corrigendum (GU L 239, 6.9.2008)



CONGO (Repubblica Democratica)

Embargo per la vendita di armi e munizioni

- Reg. (UE) 1250/2010 (GU L 341, 22.12.2010)
- Reg. (CE) 1183/2005 (GU L 193, 23.7.2005)
- Reg. (CE) 889/2005 (GU L 152, 15.6.2005)
- Reg. (CE) 270/2014 (GU L 79, 18.3.2014)
- Reg. (CE) 271/2014 (GU L 79, 18.3.2014)



COSTA D'AVORIO

Congelamento di fondi di determinate persone ed entità

- Reg. (UE) 193/2012 (GU L 71/5, 9.03.2012)
- Reg. (UE) 25/2011 (GU L 11, 14.01.2011)
- Reg. (CE) 560/2005 (GU L 95, 14.4.2005)
- Reg. (CE) 174/2005 (GU L 29, 2.2.2005)



EGITTO

Congelamento di fondi di determinate persone ed entità

Reg. (UE) 270/2011 (GU L 76, 21.03.2011)



ERITREA

Divieto di assistenza tecnica militare

• Reg. (UE) 667/2010 (GU L.195, 27.07.2010)



GUINEA EQUATORIALE

• Reg. (UE) 1284/2009 (GU L 346, 23.12.2009)

Il Reg.to CE 1284/2009 ha dato esecuzione a misure restrittive, disponendo tra l'altro un divieto di esportazione di attrezzature utilizzabili per la repressione interna ed il congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento prevede anche la possibilità di deroghe.

Reg. (UE) 269/2011 (GU L 76, 21.03.2011)
 Reg. (UE) 1295/2011 (GU L330/I del 14.12.2011)



IRAQ

Congelamento di fondi delle persone collegate al regime di Saddam Hussein

• Reg. (CE) 1210/2003 (GU L 169, 8.7.2003)

Il Reg.to CE 1210/2003 del 7 luglio 2003 e successive modifiche ha fissato alcune misure restrittive, vietando, tra l'altro, le importazioni e le esportazioni da e verso l'UE di beni culturali e altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa. E' prevista la possibilità di deroghe.

- Reg. (UE) 131/2011 (GU L 41, 15.2.2011)
- Reg. (CE) 168/2010 (GU L 51, 2.3.2010)
- Reg. (CE) 195/2008 (GU L 59, 4.3.2008)
- Reg. (CE) 785/2006 (GU L 138, 25.5.2006)
- Reg. (CE) 1286/2005 (GU L 2039, 4.8.2005)
- Reg. (CE) 1087/2005 (GU L 177, 9.7.2005)
- Reg. (CE) 1412/2004 (GU L 257, 4.8.2004)
- Reg. (CE) 1086/2004 (GU L 207, 10.6.2004)
- Reg. (CE) 979/2004 (GU L 180, 15.5.2004)
- Reg. (CE) 924/2004 (GU L 163, 30.4.2004)
- Reg. (CE) 2119/2003 (GU L 318, 3.12.2003)
- Reg. (CE) 1799/2003 (GU L 264, 15.10.2003)



LIBERIA

Reg. (CE) 234/2004 (GU L 40, 12.2.2006), modificato da ultimo dal reg. (CE) n. 262/2014 (G.U. L 76, 14.3.14)

Il Reg.to CE 234/2004 del 10 febbraio, e successive modifiche, ha vietato la concessione, la fornitura, la vendita, l'uso di armamenti e di materiali connessi di qualsiasi tipo, comprese armi, munizioni e veicoli militari oltre al trasferimento di assistenza tecnica, assistenza finanziaria e finanziamenti pertinenti ad attività militari. E' vietata, altresì, l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi. E' vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti prodotti del legno. E' vietata la partecipazione ad attività aventi per oggetto di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

- Reg. (CE) 493/2010 (GU L 140, 08.06.2010)
- Reg. (CE) 26/2010 (GU L 9, 14.1.2010)
- Reg. (CE) 835/2009 (GU L 241, 12.9.2009)
 - Reg. (CE) 496/2009 (GU L 149, 12.6.2009)
- Reg. (CE) 275/2009 (GU L 91, 3.4.2009)
- Reg. (CE) 1216/2008 (GU L 328, 6.12,2008)
- Reg. (CE) 973/2008 (GU L 265, 4.10.2008)
- Reg. (CE) 1462/2007 (GU L 326, 12.12.2007)
- Reg. (CE) 866/2007 (GU L 192, 24.7.2007)
- Reg. (CE) 719/2007 (GU L 164, 26.6,2007)
- Reg. (CE) 1819/2006 (GU L 351, 13.13.2006
- Reg. (CE) 1126/2006 (GU L 201, 25.7.2006)
- Reg. (CE) 2024/2005 (GU L 326, 13.12.2005)
- Reg. (CE) 1453/2005 (GU L 230, 7.9.2005)
- Reg. (CE) 874/2005 (GU L 146, 10.6.2005)
- Reg. (CE) 2136/2004 (GU L 369, 16.12.2004)
- Reg. (CE) 1580/2004 (GU L 289, 10.9,2004)
- Reg. (CE) 1478/2004 (GU L 27, 19.8.2004)
- Reg. (CE) 1149/2004 (GU L 222, 23.6.2004)
- Reg. (CE) 872/2004 (GU L 162, 30.4.2004)



LIBIA

Divieto di esportazione attrezzature per repressione interna, congelamento di fondi verso determinate persone ed entità

- Reg.(UE) N. 74/2014 del Consiglio del 28 gennaio 2014 che attua l'articolo 16, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
- Decisione 2014/41/PESC del Consiglio del 28 gennaio 2014 che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
- Reg. (UE) N. 1360/2011 del consiglio del 20 dicembre 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
- Reg. (UE) n. 1139/2011 (GU L 293/19 dell'11.11.2011)
- Reg.(UE) n. 965/2011 (GU L 253/8 del 29.09.2011)
- Decisione 2011/625/PESC del Consiglio del 22 settembre 2011 (GU L 246/30 del 23.09.2011) che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
- Reg.(UE) n. 941/2011 (GU L 246 del 23.09.2011)
- Reg. (UE) n. 872/2011 (GU L 227/3 del 2/9/2011)
- Reg. (UE) 804/2011 del Consiglio del 10 agosto 2011 che attua il Reg.(UE) 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione
- della situazione in Libia
- Common Position 2004/698/CFSP (GU L 317, 16.10.2004, p.40)
- Reg. (UE) 572/2011 (GU L 159 del 17.06.2011)
- Conclusioni del Consiglio del 12.04.2011
- Reg. (UE) 296/2011 (GU L 80, 26.3.2011)
- Reg. (UE) 288/2011 (GU L 78, 24.3.2011)
- Reg. (UE) 272/2011 (GU L 76, 22.3.2011)
- Reg. (UE) 204/2011 (GU L 58, 3.3.2011)



SIRIA



Congelamento di fondi verso determinate persone ed entità, divieto esportazione attrezzature militari e per repressione interna, divieto export beni di lusso (cavalli, vini, abbigliamento, calzature, metalli preziosi, oro), divieto di importazione di petrolio

- REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Reg: (UE) 325/2013 (GU L 102/1 dell'11.04.2013)
- che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Reg. (CE) n.428/2009 del Consiglio
- informazioni provenienti dagli Stati Membri
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 944/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012, che attua l'art. 32, par. 1, del Reg. (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione
 in Siria
- Decisione 2012/544/PESC del Consiglio del 25.06.2012
- che attua l'art. 32, paragrafo 1 del reg. (UE) 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Reg. (UE) 545/2012 (GU L 165 del 26.06.2012)
- che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Reg. (UE) 509/2012 (GU L 156 16.06.2012)
- che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Reg. di esecuzione (UE) N. 410/2012 del Consiglio del 14 maggio 2012 che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive nei confronti della Siria
- Decisione 2012/206PESC del 23 aprile 2012 del Consiglio che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
- Decisione 2012/172PESC del 23 marzo 2012 del Consiglio che attua la decisione 2011/782PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
- Reg. (UE) 168/2012 (GU L 54/1 del 28.2.2012)
- Reg. (UE) 55/2012 (G.U. L 19/6 del 23.1.2012)
- Reg.(UE) 36/2012 (G.U. L 16/1 del19.1.2012)
- Reg. (UE) 1244/2011 (GU L 319/8 del 2.12.2011)
- Reg(UE) 1011/2011 (G.U. L 269/18 del 14.10.2011)
- Reg(UE) 950/2011 (G.U. L 247/11 del 23.9.2011)
- Reg.(UE) 878/2011(G.U. L 228/11 del 3.9.2011)
- Regolamento (UE) 843/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Regolamento (UE) 611/2011 del Consiglio del 23 giugno 2011 che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
- Reg. (UE) 442/2011 (GU L 121, 9.5.2011)
- Reg. (CE) 305/2006 (GU L 51, 22.2.2006)



SOMALIA

Divieto di fornitura attrezzature militari e relativa assistenza

• Reg. (CE) 631/2007 (GU L 146, 08.06.2007)



SUDAN

In relazione alla crisi del Darfur, divieto esportazione attrezzature militari

- Reg. (CE) 1215/2011 (GU L 310/1, 24.11.2011)
- Reg. (CE) 1184/2005 (GU L 193, 23.7.2005)
- Reg. (CE) 131/2004 (GU L 21, 28.1.2004)



TUNISIA

Congelamento di fondi a determinate persone ed entità

Reg. (UE) 101/2011 (GU L 31, 05.2.2011)



ZIMBABWE



Divieto di esportazione di armi, strumenti per la repressione interna, congelamento fondi a determinate persone ed entità

- Reg. (CE) 314/2004 (GU L 55, 24.2.2004)
- Reg. (CE) 153/2014 (GU L 50, 20.2.2014)

UCRAINA



- Congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche vicine al Governo destituito; è vietato mettere a disposizione delle stesse persone fondi o risorse economiche
- Validità dal 7 marzo 2014
- Reg. (CE) 208/2014 (GU L 66, 6.3.2014)

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

 Vietata la fornitura di attrezzature militari e relativa assistenza tecnica, congelamento di fondi e risorse economiche di determinate persone fisiche e giuridiche che commettono atti tali da minacciare la pace nel Paese e violano i diritti umani

Validità dall'11 marzo 2014 (nominativi ancora da definire)

Reg. (CE) 224/2014 (GU L 70, 11.3.2014)

CONTATTI UTILI AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e
 l'Internazionalizzazione Direzione Generale per la Politica Commerciale
 Internazionale
- Divisione IV
 Viale Boston, 25 00144 Roma
- e-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it
- Tel. 06 5993 2439
 Telefax 06 5964 7506





Vi ringrazia per la cortese attenzione

Elaborazione: Confindustria Udine, area internazionalizzazione

